

61. Quanto è disposto negli articoli 53, 55, 56, 57, 58 pel figlio di famiglia, s'intende applicabile anche al figlio naturale legalmente riconosciuto dal padre o dalla madre. ( *Tit. 5, cap. 5, art. 558.* )

62. „ Il figlio naturale che non sia riconosciuto, o che riconosciuto abbia perduti il padre e la madre, ovvero nel caso che questi non possano manifestare la loro volontà, non potrà maritarsi prima degli anni ventuno compiuti, se non avrà ottenuto il consenso di un tutore da deputarsegli a questo oggetto dal consiglio di famiglia. ( *Tit. 5, cap. 5, art. 559. Tit. 10, c. 5.* )

63. „ Se non esistono nè padre, nè madre, nè avoli, nè avole, o se si trovino tutti nella impossibilità di manifestare la lor volontà, i figli o le figlie minori di anni ventuno non possono contrarre matrimonio senza il consenso del consiglio di famiglia. ( *Tit. 5, cap. 5, art. 560.* )

64. „ L'atto autentico del consenso dei padri, e delle madri degli avoli, delle avole, o in mancanza loro di quello della famiglia, conterrà i nomi, i cognomi, le professioni ed i domicilj del futuro sposo, e di tutti quelli che saranno concorsi all'atto, come anche il loro grado di parentela. ( *Tit. 2, cap. 3, art. 73.* )

65. L'atto autentico del consenso prescritto dagli antecedenti articoli, siccome quello di rispetto ne' casi in cui è necessario, si